

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) TRAVERSI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore STEFANO TRAVERSI

Seduta del 24/03/2026

FATTO

Con ricorso interposto in data 05/08/2025 la ricorrente espone ed allega quanto segue.

Il 17/07/2025 riceveva un messaggio che la informava di un accesso sospetto sulla propria carta di credito. Non riuscendo a verificare l'accaduto tramite l'applicazione, a causa di una temporanea interruzione del servizio, contattava l'intermediario, apprendendo che il conto corrente era stato bloccato cautelativamente in quanto erano stati disposti bonifici non autorizzati e che il dispositivo associato ai servizi di home banking era stato sostituito con altro terminale mobile.

Riferisce altresì che, oltre ai giroconti ed ai bonifici, veniva attivato un fido e innalzato il plafond del conto corrente sino ad € 30.000, senza che ciò fosse mai stato richiesto.

L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, rappresenta di aver provveduto al rimborso di una somma pari al 50% dell'importo richiesto, dichiarando successivamente di impegnarsi a corrispondere il saldo residuo, oltre al contributo alle spese di procedura.

Con riferimento al fido, in una prima fase del procedimento l'intermediario non forniva specifiche indicazioni in ordine alla relativa attivazione.

Questo Collegio, nella riunione del 13/01/2026, disponeva pertanto un supplemento istruttorio, invitando l'intermediario a fornire riscontro circa il finanziamento sconosciuto.

L'intermediario riscontrava la richiesta, confermando l'avvenuta apertura del fido e producendo documentazione relativa al processo di attivazione, nonché evidenziando di aver disposto, su richiesta del ricorrente, la revoca del fido in data 12/09/2025.

DIRITTO

La controversia concerne, da un lato, la domanda restitutoria relativa alle operazioni disconosciute e, dall'altro, la contestazione dell'attivazione del fido.

Con riguardo al primo profilo, risulta dagli atti che l'intermediario ha inizialmente corrisposto una somma pari al 50% dell'importo richiesto, impegnandosi successivamente al versamento del saldo residuo, oltre al contributo alle spese di procedura.

Secondo l'orientamento consolidato dell'Arbitro, la dichiarazione di avvenuto soddisfacimento, anche solo mediante impegno a corrispondere integralmente quanto richiesto, è idonea a determinare la cessazione della materia del contendere, per venir meno del contrasto tra le parti.

Con riferimento al fido, la relativa questione è emersa in modo compiuto solo all'esito del supplemento istruttorio disposto dal Collegio, nonostante si trattasse di elemento già dedotto dalla parte ricorrente sin dall'introduzione del ricorso.

L'intermediario ha quindi confermato l'avvenuta apertura del fido, precisando tuttavia di averne disposto la revoca in data 12/09/2025, su richiesta del cliente.

Alla luce di tale circostanza, la posizione oggetto di contestazione risulta rimossa, non evidenziandosi un utilizzo del fido tale da determinare addebiti in capo al ricorrente.

Ne consegue che, anche con riferimento a tale profilo, deve ritenersi venuto meno l'interesse alla decisione.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE